SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA ———

N. 4237-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

(V. Stampato n. 4237)

approvato dal Senato della Repubblica il 12 novembre 1999 (V. Stampato Camera n. 6558)

modificato dalla Camera dei deputati il 16 dicembre 1999

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 dicembre 1999

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2000, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2000 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono parimenti confermate le competenze relative all'attività di controllo.
- 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» del-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

Identico.

Art. 2.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

1. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo. Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi), Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Difesa del suolo» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2000, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Ente nazionale di assistenza al volo» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'«Ente nazionale di assistenza al volo», delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.
- 4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 41.333 miliardi.
- 5. Il limite di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi, è fissato per l'anno finanziario 2000 in lire 10.000 miliardi.
- 6. Il limite di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dal SACE ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo per le garanzie di durata superiore ai ventiquattro mesi è fissato per l'anno finanziario 2000 in lire 8.000 miliardi.
- 7. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2000, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Identico.

4. Identico.

5. Identico.

6. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

di ciascuno dei limiti indicati ai commi 5 e 6.

- 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
- 9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 4.000 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 1.100 miliardi e lire 10.000 miliardi.
- 10. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
- 11. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

8. Identico.

- 9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.601.452.068.000, lire 1.200.000.000.000, lire 1.099.322.000.000 e lire 10.000.000.000.000.000.000.
 - 10. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi n. 2 e n. 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

13. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) di pertinenza del centro di responsabilità «Dogane e imposte indirette» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonchè per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

14. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1999 sono riferiti alla competenza dell'anno 2000 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base di cui al comma 13 «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ra-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

12. Identico.

13. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

gioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000.

16. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni in(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

15. Identico.

16. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse e Fondo da ripartire per la concessione di borse di lavoro, di prestiti d'onore e per la promozione d'impresa, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti); Fondo da ripartire in relazione alle intese istituzionali di

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

teressate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.

17. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ra-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

programma, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Intese istituzionali di programma» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.

17. Identico.

18. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

gioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

20. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

21. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

22. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autoriz-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

20. Identico.

21. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

zato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

23. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

24. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per es-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

23. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

25. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

26. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base, delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Roma capitale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

27. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Fondo per la protezione civile» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno fi-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

25. Identico.

26. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

nanziario 2000, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.

28. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

29. In relazione all'accertamento dei residui nella gestione delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e confluite nell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» nell'ambito del centro di responsabilità «Tesoro», cap. 2710, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di cassa dalla citata unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» alle competenti unità previsionali di base anche di nuova istituzione, nell'ambito del centro di responsabilità n. 16 «Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

30. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

28. Identico.

29. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Potenziamento servizi e strutture» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Servizi tecnici» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
- 2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2000, è stabilito in 420.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

31. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2000 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello State.

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- 3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo alla istituzione e al funzionamento dei centri di servizio previsti dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Entrate» dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dalla predetta unità previsionale di base ad altre del medesimo stato di previsione.
- 4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.
- 5. Per l'anno 2000 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonchè a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2000, in con(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

formità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4)

- 2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2000, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
- 3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Fondo di riserva» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonchè le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
- 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione penitenziaria», e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2000.

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

esteri, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

- 2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2000, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
- 3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2000 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
- 4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonchè di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2000.
- 5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2000, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 3.1.1.0 «Funzionamento» e 3.1.2.1 «Paesi in via di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
- 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Fondo contratto per il comparto scuola» di pertinenza del centro di responsabilità «Personale e affari generali ed amministrativi» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
- 2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2000 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento ed all'adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2000.
- 3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamento».
- 4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchè

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2000, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

- 5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
- 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2000, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di Tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

Identico.

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

- 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonchè dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio d'informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.
- 3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto è fissato, per l'anno finanziario 2000, in 4.035 unità.
- 4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e all'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2000, in 27 unità.
- 5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2000, è fissato in 65 unità.
- 6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 2000, nel numero di 475 unità.
- 7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è de-

- 21 -

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

terminato, per l'anno finanziario 2000, in 120 unità.

- 8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.
- 9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
- 10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 2000, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2000, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, connesse con il trasferimento all'Ente nazionale per l'aviazione civile delle somme di pertinenza dell'Ente medesimo, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
- 2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 2000, come segue:
 - a) Esercito n. 31.000;
 - b) Marina n. 11.570;
 - c) Aeronautica n. 13.900.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

Identico.

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- 3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 2000, come segue:
 - a) Esercito n. 55;
 - b) Marina n. 160;
 - c) Aeronautica n. 121.
- 4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2000, come segue:
 - *a*) Esercito n. 360;
 - b) Carabinieri n. 80;
 - c) Marina n. 130;
 - d) Aeronautica n. 150.
- 5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2000, in n. 1.750 unità.
- 6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2000, in n. 1.020 unità.
- 7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2000, in n. 1.092 unità.
- 8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2000, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in 12.125 unità.

- 24 -

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- 9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è fissato, per l'anno finanziario 2000, come segue:
 - a) Esercito n. 27.920;
 - b) Marina n. 5.509;
 - c) Aeronautica n. 2.250.
- 10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2000, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
- 11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
- 12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Funziona-

-25-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

mento» di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
- 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle Amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
- 3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2000, le variazioni compensative di bilancio, in termini di compe-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)

-26-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2000 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi», capitolo 3937, di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
- 2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unità previsionale di base «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previ-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

-27-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sionale di base «Fondo per l'innovazione tecnologica» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

- 3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2000.
- 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.
- 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonchè all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
- 6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore della Società di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
- 2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

Identico.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
- 2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programmi anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione sanitaria» dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 2000, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
- 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 2000, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
- 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2000, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Organizzazione, bilancio e personale» dello stato di previsione del Ministero

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

della sanità, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

- 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2000, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonchè dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
- 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base, dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2000, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale di base «Prelievi e trapianti di organi e tessuti» di pertinenza del centro di responsabilità «Organizzazione, bilancio e personale» dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dalla legge 1º aprile 1999, n. 91.

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

- 31 -

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).
- 2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2000, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonchè della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
- 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Sviluppo e potenziamento dell'attività di ricerca» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

Identico.

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

- 1. Identico.
- 2. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

Art. 20.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in lire 1.015.477.720.307.000 in termini di competenza ed in lire 990.736.578.317.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2000.

Art. 21.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2000, con le tabelle allegate.

Art. 22.

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 2000, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonchè di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unità previsionale di base 4.2.1.2 «Ricerca applicata» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 20.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in lire 1.034.551.425.307.000 in termini di competenza ed in lire 1.009.810.283.317.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2000.

Art. 21.

(Quadro generale riassuntivo)

Identico.

Art. 22.

(Disposizioni diverse)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

- 2. Per l'anno finanziario 2000, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.
- 3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
- 4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2000, in conformità alle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
- 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

- 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
- 7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.
- 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonchè di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

- 35 -

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 1999 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonchè previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonchè tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle Amministrazioni.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato ad apportare in termini di competenza e cassa, con propri decreti, variazioni compensative nell'ambito del medesimo centro di responsabilità, tra le unità previsionali di base e relativi capitoli, interessate ad una diversa ripartizione degli stanziamenti tra i «Titoli» di bilancio, per effetto della classificazione economica SEC, ad eccezione di quelli concernenti oneri legislativamente predeterminati.

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate.

14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, adottati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

15. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 1999 e 2000, per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale civile dello Stato, delle Forze armate e dei Corpi di polizia, per quanto riguarda i fondi destinati all'incentivazione del personale stesso, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle dalla Commissione somme rimborsate dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, tra Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, relative alla concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri.

18. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle Amministrazioni medesime, alla unità previsionale «Edilizia di servizio» di pertinenza del centro di responsabilità «Territorio» dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- 19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- 20. Per l'anno finanziario 2000, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art. 23.

(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2000-2002, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 23.

(Bilancio pluriennale)

Identico.

TABELLA A

- 40 -

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Tesoro:

- 3.1.5.2 «Aree depresse» (cap. 4665);
- 3.1.5.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 4675, 4677, 4691 e 6805);
- 3.1.5.4 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap. 4678);
- 3.1.5.5 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 4694, 4696, 4697 e 4698);
- 3.1.5.6 «Oneri accessori» (cap. 4472 e 4478);
- 3.1.5.7 «Altri interessi» (cap. 4667, 4668, 4693 e 4695).

Ragioneria Generale dello Stato:

- 7.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 5941);
- 7.1.2.10 «Ripiano deficit spesa sanitaria» (cap. 5957).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Entrate:

- 4.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3521 e 3530);
- 4.1.4.1 «Interessi di mora» (cap. 3635);

Entrate:

- 4.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3519, 3525 e 3533);
- 4.1.4.1 «Interessi di mora» (cap. 3636).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

Affari civili e libere professioni:

- 4.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7091 e 7092);
- 4.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7105 e 7106);

- 41 -

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Identica

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Identica

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

Identica

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Amministrazione penitenziaria:

- 5.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7124 e 7121);
- 5.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7136 e 7137)
- e Giustizia minorile:
 - 7.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7181 e 7183);
 - 7.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7200 e 7201).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro:

1.1.1.1 «Gabinetto e altri uffici» (cap. 1041);

Personale e amministrazione:

2.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301);

Cooperazione allo sviluppo:

3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001);

Relazioni culturali:

4.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401);

Emigrazione e affari sociali:

5.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001);

Affari politici:

6.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301);

Affari economici:

7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601);

Istituto diplomatico:

8.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901);

Personale e amministrazione:

2.1.1.2 «Uffici all'estero» (cap. 1501 e 1503);

Relazioni culturali:

14.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (cap. 2502 e 2503).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro:

1.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1041);

Affari amministrativi, di bilancio e patrimonio:

6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301);

Cooperazione allo sviluppo:

9.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001);

Promozione e cooperazione culturale:

10.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401);

Italiani all'estero e politiche migratorie:

11.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001);

Affari politici, multilaterali e diritti umani:

12.1.1.0 **«Funzionamento»** (cap. 3301);

Cooperazione economica e finanziaria multilaterale:

13.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601);

Istituto diplomatico:

14.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901);

Affari amministrativi, di bilancio e patrimonio:

6.1.1.2 «Uffici all'estero» (capp. 1501 e 1503);

Promozione e cooperazione culturale:

10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (capp. 2502 e 2503);

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Tesoro:

3.2.2.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 8173).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Territorio:

5.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7160).

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Opere marittime:

3.2.1.1 «Opere marittime e portuali» (cap. 7257);

Edilizia statale e servizi speciali:

6.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8152);

Difesa del suolo:

4.2.1.3 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7482);

Edilizia statale e servizi speciali:

6.2.1.9 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 8601).

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Trasporti terrestri:

- 2.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7011 e 7012);
- 2.2.1.3 «Trasporti in gestione diretta ed in concessione» (cap. 7028).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Armamenti navali:

10.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7100);

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Identica

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Armamenti aeronautici:

11.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7151);

Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate:

12.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7200);

Sanità militare:

16.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7301);

Armamenti terrestri:

26.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7500);


Commissariato e servizi generali:

27.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7600).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

	•		

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI



A) Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza per l'anno finanziario 2000

ENTRATE ENTRATE II - ENTRATE TRIBUTARIE III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI TOTALE ENTRATE FINALI IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	1 DIFFERENZIALI 50.850.000.000	609.043.350.000.000 45.719.666.420.000 3.986.269.000.000	658.749.285.420.000 375.802.139.887.000
ENTRATE TRIBUTARIE II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI TOTALE ENTRATE FINALI IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	0.850.000.000	609.043.350.000.000 45.719.666.420.000 3.986.269.000.000	. 285.420
- ENTRATE TRIBUTARIE - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 1 - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI 1 - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI 1 - ALIENAZIONE ED CREDITI 10 CUI : RISCOSSIONE CREDITI 10 TALE ENTRATE FINALI - ACCENSIONE DI PRESTITI	0.850.000.000	609.043.350.000.000 45.719.666.420.000 3.986.269.000.000	.139.887
⋖			.139.887
- ACCENSIONE DI PRESTITI TOTALE COMPLESSIVO			. 425.307
COMPLESSIVO			.425.307
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SPESE CORRENTI (-)		654.763.016.420.000 679.778.566.282.000	
RISPARMIO PUBBLICO	.		-25.015.549.862.000
ENTRATE FINALI SPESE FINALI (-)		658.749.285.420.000 770.869.075.552.000	
SALDO NETTO DA FINANZIARE			-112.119.790.132.000
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	50.850.000.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI		658.698.435.420.000	
SPESE FINALI DI CUI : SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE 8.885.743	9.075.552.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-)		761.983.331.706.000	
INDEBITAMENTO NETTO		·	-103.284.896.286.000
ENTRATE FINALI SPESE COMPLESSIVE (-)	<u>.</u>	658.749.285.420.000 1.034.551.425.307.000	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			-375.802.139.887.000

						1/50/66
	segwe: A) QUA	ORO GENERALE RIASSUNTIVO C	VO DEL BILANCIO DI COMPETENZA (milioni di lire)	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'AMMO FINANZIARIO 2000 (milioni di lire)		
		o.	ESE CORRENTI			Totale
				Trallamenti	Oneri del	Spese
MINISTERI	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	di quiescenza	debito	Correnti
TESORO, BILANCIO E P.E.	2.062.698	172.871.191	45.450.080	850.000	146.097.064	367.331.032
di cui ex Presidenza	577.593	18.108.327	1.008.814	1	ı	19.694.733
FINANZE	13.950.561	36.596.410	630.581	844.771	1.700.000	53.722.324
GIUSTIZIA	8.727.456	1.521.447	181.251	27.806		10.457.959
AFFARI ESTERI	1.548.716	1.365.297	10.682		ŧ	2.924.695
PUBBLICA ISTRUZIONE	63.088.604	668.345	1.355.551	ı	t	65.112.500
INTERNO	13.710.253	26.175.211	80.735	14.100	t	39.980.300
LAVORI PUBBLICI	319.966	2.933.813	25.262	1	1	3.279.041
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	1.175.540	4.135.936	27.023	14.000	1	5.352.499
COMUNICAZIONI	164.671	68.594	6.707	1	1	239.971
DIFESA	27.640.366	452.636	130.082	2.210.288	1	30.433.372
POLITICHE AGRICOLE	771.183	138.483	6.380	005.9	1	922.546
INDUSTRIA	157.103	145.113	4.361	1	I.	306.577
LAVORO	936.919	80.784.007	36.905	1	1	81.757.832
COMMERCIO ESTERO	44.216	448.557	1.564	m	1	494.340
SANITA'	350.280	1.474.128	8.837	ı	1	1.833.245
BENI E ATTIV. CULTURALI	1.648.124	980.341	195.296	ı	,	2.823.762
AMBIENTE	98.470	277.928	2.614		ı	379.012
UNIVERSITA' E RICERCA	84.756	12.340.421	2.383	t	1	12.427.560
Totale	136.479.881	343.377.857	48.156.295	3.967.469	147.797.064	679.778.566

	:	regue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 [milioni di lire]	RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI (milioni di lire)	O DI COMPETENZA PER L'AN	NO FINANZIARIO 2000		
	SPESE	IN CONTO CAPIT	TALE	-	-		-
MINISTERL	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni	conto capitale	spece finali	patrivita' finanziarie	generale
TESORO, BILANCIO E P.E.	33.840.820	597.673	4.477.563	38.916.056	406.247.088	263.656.134	669.903.222
di cui ex Presidenza	1.579.997	ı	1	1.579.997	21.274.730	1	21.274.730
FINANZE	1.063.048	ı	ı	1.063.048	54.785.372	ı	54.785.372
GIUSTIZIA	365.340	ı		365.340	10.823.299	1	10.823.299
AFFARI ESTERI	33.263	1	ı	33.263	2.957.958	ı	2.957.958
PUBBLICA ISTRUZIONE	16.579	ı	1	16.579	65.129.079	ı	65.129.079
INTERNO	6.852.177	ı	1	6.852.177	46.832.477	1	46.832.477
LAVORI PUBBLICI	12.988.441	ı	1	12.988.441	16.267.482	ı	16.267.482
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	5.059.842	ı	ı	5.059.842	10.412.341	ı	10.412.341
COMUNICAZIONI	25.399	ı	ı	25.399	265.370	1	265.370
DIFESA	2.412.309	ı	ı	2.412.309	32.845.681	ı	32.845.681
POLITICHE AGRICOLE	1.068.479	ı	ı	1.068.479	1.991.025	ı	1.991.025
INDUSTRIA	7.290.246	ı	ı	7.290.246	7.596.823	1	7.596.823
LAVORO	5.604.886	1	1	5.604.886	87.362.718	ı	87.362.718
COMMERCIO ESTERO	1.379	ı	ı	1.379	495.719	1	495.719
SANITA'	1.185.058	ı	ı	1.185.058	3.018.303	ı	3.018.303
BENI E ATTIV. CULTURALI	1.220.580	ı	1	1.220.580	4.044.342	26.216	4.070.558
AMBIENTE	2.242.443	ı	1	2.242.443	2.621.455	1	2.621.455
UNIVERSITA' E RICERCA	4.744.984	1	ı	4.744.984	17.172.544	ı	17.172.544
Totale	86.015.274	597.673	4.477.563	91.090.509	770.869.075	263.682.350	1.034.551.425
	T	1		1	1	T	

		RIPAR	TIZIONE FUNZIO BILANCIO DI CO	RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO (MILIONI DI LIRE)	_	DELLE SPESE 2000				- /4
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRA- ZIONI	O I FESA	ORDINE PUBRICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE Sociale	TOTALE DELLE SPESE
482.904.515	2.076.721	80.000	55.101.888	400.129	2.599.885	64.556.937	13.106.154	^	49.076.990	669.903.221
1.355.962	1.458.221	÷	40.154	<u> </u>	360.000	^	1.588	<u> </u>	18.058.802	21.274.729
51.072.900	^	10.771	296.700	<u>^</u>	<u>^</u>		2.655.000	2	750.000	54.785.371
19.051	^	10.777.247	<u> </u>	~	<u>^</u>	?	•	<u> </u>	27.000	10.823.299
2.712.381	^	<u> </u>	77.132	378		<u>^</u>	2.633	165.232	200	2.957.957
13.736	^ •	<u> </u>	~	<u> </u>	^	<u>^</u>	^	65.115.342	?	65.129.078
26.210.835	5 13.032	14.570.687	~	<u>^</u>	<u>^</u>	<u>^</u>	7.366	<u>^</u>	6.030.554	46.832.476
1.364.956	291.388	193.833	10.615.764	677.541	3.049.771	?	21.726	27.499	25.000	16.267.481
102.986	6 427	591.552	9.717.375	<u>^</u>	<u> </u>	^	<u>^</u>	<u>^</u>	?	10.412.340
^	^	2	253.619	~ ~	^	<u>^</u>	11.500	451	?	265.370
263.904	4 22.672.852	7.418.152	124.211		6.204	128.211	<u>^</u>	?	2.232.144	32.845.681
550	200.741	374.344	1.382.532	17.72	<u></u>	<u> </u>	<u>^</u>	<u> </u>	5.084	1.991.024
?	~	2	7.596.823	<u> </u>	÷	<u> </u>	<u></u>		^	7.596.823
265.427	· ·	^	15.398.672	^	~	â	<u>^</u>	?	71.698.617	87.362.718
^	^	~	495.719	?	<u>^</u>	<u>^</u>	~	<u>^</u>	?	495.719
~	<u> </u>	2	362	132	?	2.977.278	<u>^</u>	^	40.530	3.018.303
?	^	?	<u>^</u>	11.245	<u> </u>	\$	4.059.312	^	•	4.070.558
^	^	<u> </u>	<u>^</u>	2.621.454	^	?	^	~	?	2.621.454
3.837.523	÷	^	\$?	2	~	2	13.335.020	\$	17.172.543
568.768.770	0 25.255.163	34.016.589	101.060.601	3.738.653	5.655.862	67.662.426	19.863.693	78.643.544	129.886.121	1.034.551.425
						3				

		RIPARTIZIONE ECON BILANCIO DI	RIPARIIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2000 (MILIONI DI LIRE)	SPESE CORRENT! RIO 2000		
HINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMHINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMISLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
TESORO, BILANCIO E P.E.	18.348.766	3.584.734	97.840	121.075.374	4.991.313	8.848.674
di cui ex PRESIDENZA	447.649	959.714	31.666	16.654.850	617.000	
FINANZE	9.224.370	4.368.594	595.762	4.771	90.985	
GIUSTIZIA	7.484.364	2.008.376	525.093	418.300	9.076	
AFFARI ESTERI	1.186.675	389.272	15.982	38.801	114.330	
PUBBLICA ISTRUZIONE	58.482.216	1.289.596	4.212.331	96.863	577.744	
INTERNO	10.867.734	2.169.992	772.049	19.997.923	5.967.798	45.000
LAVORI PUBBLICI	256.645	147.441	17.527	710.000	•	2.146.428
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	923.256	291.399	69.308	948.165	15.140	3.091.994
COMUNICAZIONI	124.941	55.649	7.729	•	•	40.000
DIFESA	19.106.589	9.627.530	1.080.520	32.056	44.158	
POLITICHE AGRICOLE	671.865	65.637	47.576	42.685	280	93.885
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	110.340	46.043	608.9	107.600	3.170	5.746
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	792.820	158.206	53.279	80.609.201	905	143.599
COMMERCIO CON L'ESTERO	33.150	10.547	2.085	365,000	15.000	8.400
SANITA	159.420	245.254	9.790	981.570	399.075	279
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.461.402	279.523	745.347	637.140	147.272	190.170
AMBIENTE	45.605	165 . 646	2.370	163.150	•	•
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	38.909	45.248	2.583	12.137.124	200.500	
TOTALE	129.319.068	24.948.685	7.604.982	238.365.723	12.636.628	14.614.175

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		RIPARTIZ	IONE ECONOMICA PER MI LANCIO DI COMPETENZA (MILIONI D	RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2000 (MILIONI DI LIRE)	RENTI		999/0J/2 ALLEGATO A/2
MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVI E E REDOITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	АМНОВТАМЕНТ І	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
TESORO, BILANCIO E P.E.	639.284	22.850.000	145.293.649	17.269.505	1.120.419	(*) 23.211.474	367.331.032
di cui ex PRESIDENZA	•		,		•	983.854	19.694.733
FINANZE	•	•	1.701.000	37.412.410	300.000	24.431	53.722.324
GIUSTIZIA		•	1.824	•	•	10.926	10.457.959
AFFARI ESTERI	1.173.477	•	,		•	6.157	2.924.695
PUBBLICA ISTRUZIONE	150	•	1.000		•	452.000	65.112.500
INTERNO	8.129		•	127.575		24.100	39.980.300
LAVORI PUBBLICI			•		•	1.000	3.279.041
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	2.067			10.235		934	5.352.499
COMUNICAZIONI	11.000	•	•	009	•	22	239.971
DIFESA	177.735	•	70.484	208.050	•	86.250	30.433.372
POLITICHE AGRICOLE	234	•		,	•	104	922.546
INDUSTRIA COMMERCIO E Artigianato	26.795	•			•	75	306.577
LAYORO E PREVIDENZA Sociale		,	·			221	81.757.832
COMMERCIO CON L'ESTERO	157	•	•		•		494.340
SANITA'	37.807		,	•		05	1.833.245
BENI E ATTIVITA' Culturali	171		21.384	n		350	2.823.762
AMBIENTE	2.240	,			•		379.012
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	2.797	,		,		004	12.427.560
TOTALE	2.082.643	22.850.000	147.089.341	55.028.378	1.420.419	23.818.524	679.778.566

(*) DI CUI MILIONI 15.977.610 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

																					·	
ALLEGATO A/2	TOTALE	36.916.056	1.579.997	1.063.048	365.340	33.263	16.579	6.852.177	12.988.441	5.059.842	25.399	2.412.309	1.068.479	7.290.246	5.604.886	1.379	1.185.058	1.220.580	2.242.443	4.744.984		91.090.509
•	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	8.525.744			•			•	•	360.000	•	•	•	•	•		•	•	•		•	8.885.744
ALE	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	(*) 16.447.697	1.163.500			•				27.054	•	•	20.000	•	•	•	•	•	•			16.494.751
RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2000 (MILIONI DI LIRE)	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	96.542	•			•					•	35.500	,							192.000		324.042
ER MINISTERI DELLE : COMPETENZA ANNO FINA (MILIONI DI LIRE)	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	000.08					•		15.726		•	205					,	220.887	•			286.818
FIZIONE ECONOMICA P	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	4.093.700	2.000	9		•		•	736.243	3.396.188	•	•	366.381	6.791.240	231.250		•	215.746	100.89	1.081.678		16.981.473
RIPARI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.440.114	365.000	•	•	•	•	6.119.870	10.175.176	1.080.119	•	250	321.070	195.016	5.346.300		1.133.532	317.000	966.641	3,469.555		38.864.712
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	262.260	49.497	1.063.008	365.340	33.263	16.579	732.307	2.061.296	196.481	25.399	2.376.354	361.028	3.920	27.336	1.379	51.526	466.947	1.206.795	1.751		9.252.969
	MINISTERI	TESORO, BILANCIO E P.E.	di cui ex PRESIDENZA	FINANZE	GIUSTIZIA	AFFARI ESTERI	PUBBLICA ISTRUZIONE	INTERNO	LAYORI PUBBLICI	TRASPORTI E NAVIGAZIONE	COMUNICAZIONI	DIFESA	POLITICHE AGRICOLE	INDUSTRIA COMMERCIO E Artigianato	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	COMMERCIO CON L'ESTERO	SANITA'	BENI E ATTIVITA' Culturali	AMBIENTE	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA		TOTALE

DI CUI MILIONI 4.477.563 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROYVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO



B) Quadro generale riassuntivo del bilancio di cassa per l'anno finanziario 2000

·			

1/010/666

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL	L BILANCIO DI CASSA PER	L'ANNO FINANZIARIO 2000	
ENTRATA E F	RISULTATI DIFFERENZIALI		
A T X A T X A			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI: RISCOSSIONE CREDITI	50.850.000.000	591.637.350.000.000 30.343.420.200.000 3.986.269.000.000	
TOTALE ENTRATE FINALI			625.967.039.200.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			383.843.244.117.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			1.009.810.283.317.000
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SPESE CORRENTI (-)		621.980.770.200.000 664.835.841.230.000	
RISPARMIO PUBBLICO			-42.855.071.030.000
ENTRATE FINALI SPESE FINALI (-)		625.967.039.200.000 746.123.239.685.000	
SALDO NETTO DA FINANZIARE			-120.156.200.485.000
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	625.967.039.200.000 50.850.000.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI		625.916.189.200.000	
SPESE FINALI DI CUI : SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE	746.123.239.685.000 8.470.622.673.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-)		737.652.617.012.000	
INDEBITAMENTO NETTO			-111,736,427.812.000
ENTRATE FINALI SPESE COMPLESSIVE (-)		625.967.039.200.000 1.009.810.283.317.000	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			-383.843.244.117.000

	segue: B) QUADRO		GENERALE RIASSUNTIYO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 (milioni di lire)	. ANNO FINANZIARIO 2000		
		a s	ESE CORRENTI			Totale
MINISTERI	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integralivi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico	Spese Correnti
TESORO, BILANCIO E P.E.	2.088.213	158.086.656	53.171.580	850.000	145.746.782	359.943.230
di cui ex Presidenza	579.179	18.467.428	958.814	ı	ı	20.005.421
FINANZE	13.998.456	36.598.410	630.581	844.771	1.700.000	53.772.218
GIUSTIZIA	8.713.760	1.337.389	181.251	27.806	ı	10.260.205
AFFARI ESTERI	1.549.218	1.365.297	10.682		1	2.925.197
PUBBLICA ISTRUZIONE	60.267.190	668.545	1.374.386	ı	1	62.310.121
INTERNO	13.711.136	23.209.727	80.735	14.100	ı	37.015.699
LAVORI PUBBLICI	316.600	1.725.000	27.762	ı	ı	2.069.363
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	1.213.314	4.197.859	27.023	14.000	ı	5.452.196
COMUNICAZIONI	167.455	70.594	6.707	1	ı	244.756
DIFESA	27.656.577	464.136	130.082	2.210.288	1	30.461.083
POLITICHE AGRICOLE	774.587	143.464	6.380	005.9	ı	930.931
INDUSTRIA	157.320	145.241	4.350	ı	ı	306.911
LAVORO	944.417	81.496.692	36.905	1	ı	82.478.014
COMMERCIO ESTERO	43.653	482.057	1.533.	m	ı	527.247
SANITA'	415.334	1.635.101	8.837	100	ı	2.059.372
BENI E ATTIV. CULTURALI	1.677.129	985.845	195.296	325	ı	2.858.595
AMBIENTE	102.182	278.788	2.614	ı	ı	383.585
UNIVERSITA' E RICERCA	84.816	10.749.921	2.383	1	ı	10.837.120
Totale	133.881.357	323.640.721	55.899.088	3.967.894	147.446.782	664.835.841

						66	2/21/566
		segue: B) QUADRO GENERALE	RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI (milioni di lire)	GEMERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 (milioni di lire)	NANZIARIO 2000		
	SPESE	IN CONTOCAPI	TALE	-		-	
HINISTERI	Investimenti	Ailre spese in c/capitale	Oneri Comuni	iotale conto capitale	lotale spese finali	Kimborso di passivita' finanziarie	iotale generale
TESORO, BILANCIO E P.E.	31.259.300	597.673	1.977.563	33.834.536	393.777.766	263.660.828	657.438.594
di cui ex Presidenza	2.562.139	ı	ı	2.562.139	22.567.560	ı	22.567.560
FINANZE	1.127.246	ı	1	1.127.246	54.899.464	ı	54.899.464
GIUSTIZIA	408.190	ı	ı	408.190	10.668.395	ı	10.668.395
AFFARI ESTERI	33.263	ı	1	33.263	2.958.460	1	2.958.460
PUBBLICA ISTRUZIONE	16.579	ı	ı	16.579	62.326.700	1	62.326.700
INTERNO	5.478.698	1	1	5.478.698	42.494.397	ı	42.494.397
LAVORI PUBBLICI	10.796.081	ı	•	10.796.081	12.865.444	ı	12.865.444
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	5.075.255	ı	1	5.075.255	10.527.451	ı	10.527.451
COMUNICAZIONI	25.399	ı	1	25.399	270.155	ı	270.155
DIFESA	2.417.309	•	1	2.417.309	32.878.392	ı	32.878.392
POLITICHE AGRICOLE	1.304.160	ı	1	1.304.160	2.235.091	ı	2.235.091
INDUSTRIA	5.736.955	ı	i	5.736.955	6.043.866		6.043.866
LAVORO	5.531.894	ı	ı	5.531.894	88.009.908	ı	88.009.908
COMMERCIO ESTERO	10.179	ı	ı	10.179	537.426	ı	537.426
SANITA	885.762	ı	ı	885.762	2.945.134	ı	2.945.134
BENI E ATTIV. CULTURALI	1.298.222	ı	1	1.298.222	4.156.817	26.216	4.183.033
AMBIENTE	2.370.343	ı	ı	2.370.343	2.753.928	ı	2.753.928
UNIVERSITA' E RICERCA	4.937.328	ı	ı	4.937.328	15.774.448	ı	15.774.448
Totale	78.712.163	597.673	1.977.563	81.287.398	746.123.239	263.687.044	1.009.810.283

The control of the				RIPARTIZI	RIPARTIZIONE FUNZIONI OF BILANCIO DI C	KE FUNZIONI OBIETTIYO PER MINISTERO DELLE SPESE BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2000 (MILIONI DI LIRE)	NISTERO DELLE S Nziario 20 e)	SPESE 2000	<u>-</u>	7	,	- -
1.10, 1.10		SERVIZI GENERALI DELLE DUBBLICHE IMMINISTRA- ZIONI	OIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE Sociale	TOTALE DELLE SPESE
1.10.443 1.30.443 1.30.443 1.30.443 1.30.400 1.30.400 1.30.443	LANCIO E P.E.	476.219.554	2.400.438	000.08	54.195.081	400.129	2.749.885	60.602.937	11.606.488	~	49.184.078	657.438.593
1,11,11,	PRESIDENZA	1.360.443	1.781.938	~	546.922	~	510.000	<u> </u>	1.923		18.366.331	22.567.559
1.151.09 1.1		51.186.993	<u>^</u>	10.711	296.700	<u> </u>	~		2.655.000	<u> </u>	750.000	54.899.464
13.131 13.0		28.651	<u>^</u>	10.612.743	^	~	·	<u> </u>	^	^	27.000	10.668.395
11.514 .	AFFARI ESTERI	2.712.709	^	<u>^</u>	77.305	378	<u>^</u>	~	2.633	165.232	200	
11.024	UBBLICA ISTRUZIONE	13.834	<u> </u>		<u>^</u>	~	<u> </u>	2	<u>^</u>	62.312.864	^	62.326.699
1.216.446		21.921.007	13.032	14.488.950	^	~ ~	~	2	7.366	^	6.064.039	42.494.396
1, 1, 10, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	LAVORI PUBBLICI	1.216.489	294.743	332.994	7.893.392	883.305	1.895.304	· •	21.412	27.521	300.279	12.865.443
1.550 22.700.624 7.416.356 124.211 2.5	TRASPORTI E NAVIGAZIONE	104.908	430	604.482	9.817.629	<u></u>	2	<u>^</u>	·\$?	^	10.527.451
1.650 22.700.524 7.416.356 124.211 9)	COMUNICAZIONI	<u></u>	^	~	258.204	<u>^</u>	~	<u> </u>	11.500	451	^	270.155
1,050 200.741 376.246 1,623.300 24.666 7) 7) 7) 7) 5.044		264.404	22.700.628	7.418.356	124.211	<u>^</u>	8.204	130.441	^	^	2.232.144	32.678.391
266.045	AGRICOLE	1.050	200.741	376.246	1.623.300	28.668	· ~	<u>^</u>	^	•	5.084	2.235.091
266.045 33 4.330.523 33 33 33 33 33 4.330.523 33 33 33 4.330.224 1.00 33 33 4.330.224 1.00 33 33 4.10 </td <td></td> <td><u>^</u></td> <td>^</td> <td><u> </u></td> <td>6.043.865</td> <td>^</td> <td><u>^</u></td> <td><u></u></td> <td><u></u></td> <td>^</td> <td>^</td> <td>6.043.865</td>		<u>^</u>	^	<u> </u>	6.043.865	^	<u>^</u>	<u></u>	<u></u>	^	^	6.043.865
55 537.425 77 <t< td=""><td>REVIDENZA</td><td>266.049</td><td><u></u></td><td>·</td><td>15.507.938</td><td><u>^</u></td><td><u>^</u></td><td><u> </u></td><td>?</td><td>^</td><td>72.235.920</td><td>88.009.908</td></t<>	REVIDENZA	266.049	<u></u>	·	15.507.938	<u>^</u>	<u>^</u>	<u> </u>	?	^	72.235.920	88.009.908
10	CON L'ESTERO	a	<u> </u>	<u>^</u>	537.425		^	~	~	^	<u>^</u>	537.425
() () () () () () () () () ()		2	<u> </u>	<u>^</u>	362	132	÷	2.904.108	?	^	40.530	2.945.133
3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 4,330,529 3) 3) 3) 3) 3) 4,633,334 63,637,466 4,653,334 63,637,466 18,443,967 130,839,276 1,0	IVITA'	^	^	<u> </u>	2	11.332	~	^	4.171.700	\$	^	4.183.033
4.330.529		?	2	<u>^</u>	?	2.753.927	^	~	<u>^</u>	2	^	2.753.927
558.266.183 25.610.015 33.924.545 96.375.416 4.077.873 4.653.394 63.637.486 18.476.101 73.949.987 130.839.276	A E TECNOLO-	4.330.529	^	^	<u>^</u>	÷	2	^	2	11.443.918	?	15.774.447
	ALE	558.266.183	25.610.015	33.924.545	96.375.416	4.077.873	4.653.394	63.637.486	18.476.101	73.949.987	130.839.276	

		RIPARTIZIONE ECOP	RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2000 (MILIONI DI LIRE)	SPESE CORRENT!		999/18.1 ALLEGATO B/2
MINISTERI	REDDITI DA LAYORO DIPENDENTE	CONSUMI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENT A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
TESORO, BILANCIO E P.E.	18.340.315	3.529.546	97.840	108.506.322	5.166.764	8.317.174
di cui en PRESIDENZA	435.421	974.474	31,666	16.718.955	791.930	118.500
FINANZE	9.236.023	4.404.836	595.762	11.11	90.985	•
G1UST121A	7.506.070	1.762.916	525.093	435.300	9.076	•
AFFARI ESTERI	1,186.964	369.485	15.982	38.801	114.330	•
PUBBLICA ISTRUZIONE	55.695.508	1.241,579	4,212,331	96.863	\$91.255	
INTERNO	10.867.734	2.173.067	772.049	17.028.923	5.967.874	45.000
LAVORI PUBBLICI	256.970	146.102	17.527	510.000	•	1.137.616
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	927.912	438.465	69.308	948.193	15.140	3.039.864
COMUNICAZIONI	125.631	57.743	7.729	•		42.000
DIFESA	19.109.923	9.642.834	1.080.520	33.056	44.158	
POLITICHE AGRICOLE	673.038	000.99	47.576	43.038	5	97.199
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	110.506	46.082	9.80	107.700	3.198	5.746
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	793.018	165.472	53.279	81.253.386	27.506	125.099
COMMERCIO CON L'ESTERO	32.605	10.547	2.037	395.000	15.000	11.900
SANITA	159.646	323.172	9.790	1.127.443	401.075	389
BENI E ATTIVITA' Culturali	1.465.106	305.228	16.347	638.090	151.746	190.170
AMBIENTE	45.745	170.079	2.370	163.150	•	•
UNIVERSITA' E RICERCA Scientifica e tecnolo- gica	38.961	45.255	2.583	10.546.624	200.500	
TOTALE	126.571.677	24.918.409	7.604.934	221.876.657	12.859.252	13.072.856

		RIPARTIZ	IONE ECONOMICA PER MIY BILANCIO DI CASSA A	RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2000 [MILIONI DI LIRE]	E H H		999/ie/2 AllEGATO B/2
MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVI E E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
						[1]	
ESOKO, BILANCIO E P.E.	*07.65g	000.058.77					20 005 421
GI CUI EN PRESIDENZA FINANZE			1.703.000	37.412.410	300.000	24.431	53.772.218
51UST121A			10.824	•	•	10.926	10.260.205
AFFARI ESTERI	1.173.477					6.157	2.925.197
PUBBLICA ISTRUZIONE	750		1.000	•	•	470.835	62.310.121
INTERNO	8.129		,	127.575	•	25.348	37.015.699
LAVOR! PUBBLICI	•		01	•	•	1.078	2.069.363
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	2.067		,	10.292		953	5.452.196
COMUNICAZIONI	11.000			009	•	52	244.756
OIFESA	177.735		70.484	208.094	٠	94.279	30.461.083
POLITICHE AGRICOLE	734		•	•		2.006	930.931
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	26.795		•	•	•	27	306.911
LAYORO E PREVIDENZA SOCIALE			34	•	•	221	82.478.014
COMMERCIO CON L'ESTERO	157			•		•	527.247
SANITA	37.80T			•	•	05	2.059.372
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	<u>-</u>		21.384	m	•	350	2.858.595
AMBIENTE	2.240	•	•	•			383.585
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	2.797				,	00	10.837.120
TOTALE	2.083.143	22.850.000	146.850.342	53.528.979	1.420.419	31,199,175	664.835.841

(*) DI CUI MILIONI 14.477.610 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

		RIPAR	TIZIONE ECONOMICA PI BILANCIO	ER MINISTERI DELLE DI CASSA ANNO FINAI (MILIONI DI LIRE)	RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2000 (MILIONI OI LIRE)	ALE		999/16/3 ALLEGATO B/2
MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
TESORO, BILANCIO E P.E.	300.353	8.587.758	4.293.854	80.000	1 300	(*) 12.349.968	8.110.623	33.834.536
di cui ex PRESIDENZA	87.690	1.095.341	2.000		,	1.377.107	•	2.562139
FINANZE	1.127.206	,	0					1.1271246
GIUSTIZIA	403.690	000.1	,	•	3.500		•	408.190
AFFARI ESTERI	33.263	•	•	•	•		•	33.263
PUBBLICA ISTRUZIONE	16.579	•		•	•			16.579
INTERNO	648.828	4.829.870	•		•		•	5.478.698
AVORI PUBBLICI	2.212.660	7.818.471	750.734	14.200	•	9	•	10.796.081
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	200.754	1.112.546	3.374.901			27.054	360.000	5.075.255
COMUNICAZIONI	25.399	•	•		•		•	25.399
DIFESA	2.381.354	250		205	35.500		•	2.417.309
POLITICHE AGRICOLE	375.824	476.380	411.956			40.000		1.304.160
INDUSTRIA COMMERCIO E Artigianato	3.920	508.475	5.224.560		•	•		5.736.955
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	27.336	5.080.000	424.558		•		•	5.531.894
COMMERCIO CON L'ESTERO	1.379		,		008.8	•	•	10.179
SANITA	51.526	834.235	•	•	•		•	885.762
BENI E ATTIVITA' Culturali	616.089	285.500	185.746	210.887			•	1.298.222
AMBIENTE	1.213.345	1,087.991	100.69		•	٠		2.370.343
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	6.327	3.124.305	1.614.696		192.000			4.937.328
TOTALE	9.645.833	33.746.778	16.350.051	275.292	381.784	12.417.038	8.470.623	81.287.398

(*) DI CUI MILIONI 1.977.563 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN REALZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

C) Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 2000 – 2002 (a legislazione vigente)

	,		

			1/ 81/666
			ALLEGATO C
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002	∢	LEGISLAZIONE VIGENTE	
RISULTATI DI SI (MILIO)	RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MILIONI DI LIRE)		
	2000	2001	2002
ENTRATE 110L0 I - ENTRATE TRIBUTARIE	609.043.350	632.178.100	659.112.700
ITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	45.719.666	40.863.446	40.176.351
ITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	3.986.269	4.015.850	1.555.850
TOTALE ENTRATE FINALI	658.749.285	677.057.396	700.844.901
SPESE			
ITOLO I - SPESE CORRENTI	679.778.566	667.335.399	669.116.990
ITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	91.090.509	88.836.327	75.389.016
TOTALE SPESE FINALI	770.869.076	756.171.727	744.506.006
ITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	263.682.350	302.781.252	251,267,131
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.034.551.425	1.058.952.978	995.773.136
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-25.015.550	5.706.146	30.172.061
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-112.119.790	-79.114.331	-43.661.105
INDEBITAMENTO NETTO	-103.284.896	-70.398.181	-35.424.955
RICORSO AL MERCATO	-375.802.140	-381.895.583	-294.928.236

			ALLEGATO C/1
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002	⋖	LEGISLAZIONE VIGENTE	
ANALISI PER CATEGO	A .		
TEOTINE (WILLION	NI DI LIKE)		
	2000	2001	2002
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	311.154.500	322.185.100	336.093.700
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	200.833.850	208.680.000	216.275.000
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	58.074.000	61.281.000	65.563.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	12.200.000	12.200.000	12.200.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	26.781.000	27.832.000	28.981.000
TOTALE	609.043.350	632.178.100	659.112.700
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	894.033	997.833	1.040.033
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	5.798.269	6.282.198	6.441.603
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	667.180	685.930	758.230
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI Di Gestioni	6.500.000	5.500.000	4.500.000
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	7.317.461	7.317.461	7.317.461
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	21.652.551	17.098.051	17.037.051
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.890.173	2.981.973	3.081.973
TOTALE	45.719.666	40.863.446	40.176.351
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	2.515.000	2.515.000	15.000
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.420.419	1.450.000	1.490.000
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	50.850	50.850	50.850
TOTALE	3.986.269	4.015.850	1,555,850
TOTALE ENTRATE FINALI	658.749.285	677.057.396	700.844.901

-
`
8
2
0
_
6
6
6

TITOLO 1 - SPESE CORRENTE TITOLO 1 - SPESE CORRENT TITO				ALLEGATO C/2
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	BILANCIO TRIENNALE DELLO ST	TATO 2000-2002 A LEGISLAZ	IONE VIGENTE	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	ANALISI ECONOMI (MILI	ICA DELLE SPESE FINALI ONI DI LIRE)		
TITOLO I - SPESE CORRENTI 1129.319.068 131.048.777 100.0 DIPENDENTE 120.319.068 131.048.777 100.0 DIPENDENTE 120.319.068 131.048.777 100.008.002 120.008.003 12				
TITOLO I - SPESE CORRENTI //ORO DIDENDENDETE KEDI 24.948.685 26.162.454 7.64982 7.514.809 CORRENT A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI 12.636.628 CORRENT A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI 12.636.628 CORRENT A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI 14.614.175 14.616.882 14.61		2000	2001	7007
129.319.068 131.048.777 129.319.068 131.048.777 131.048.777 1401 1501 1401.048.777 1401 1501 1401.048 1501 15	1			
#EDI CORRENTI A ENTENDIZIONE CORRENTI A CAMININSTRAZIONI PUBBLICHE CORRENTI A LAMINISTRAZIONI PUBBLICHE CORRENTI CORRENTI CORRENT	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	129.319.068	131.048.777	133.070.716
CORRENTI A EXTEND CORRENT DA CAPITALE CORRENT	CONSUMI INTERMEDI	24.948.685	26.162.454	26.416.517
CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CORRENTI A FAMIGLIE E 1STITUZIONI SOCIALI 12.636.628 CORRENTI A IMPRESE CORRENTI A IMPRESE CORRENTI A ESTERO 2.082.643 2.082.643 2.082.643 2.082.643 2.082.643 2.082.643 2.082.643 2.082.643 2.082.643 2.082.643 1.406.882 2.082.643 2.082.643 1.406.882 2.082.643 2.082.643 1.406.882 2.082.643 2.082.643 1.406.882 2.082.643 1.406.882 2.082.643 1.406.882 2.082.643 2.082.643 1.406.882 2.082.632 2.083.823 2.080.823 2.083.823 2	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	7.604.982	7.514.809	7.514.809
CORRENTI A FAMICLIE E ISTITUZIONI SOCIALI 12.636.628 14.614.175 14.406.802 1 14.00.802 2 082.643 2 0.053.823 2 2.850.000 2 2.850.000 2 2.850.000 2 3.60		238.365.723	237.038.662	246.800.136
14.406.882 2.082.643 2.082.823 22.850.000 147.089.341 139.653.424 155.028.378 1.420.419 1.450.000 23.818.524 19.941.584 TOTALE 679.778.566 667.335.399 6	CORRENTI A FAMIGLIE	12.636.628	9.562.732	7.035.350
2.082.643 2.053.823 22.850.000 23.600.000 147.089.341 139.653.424 1 55.028.378 54.902.255 1.420.419 1.450.000 23.818.524 19.941.584 TOTALE 679.778.566 667.335.399 6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	14.614.175	14.406.882	13.474.437
22.850.000 147.089.341 139.653.424 55.028.378 1.420.419 1.420.000 23.818.524 19.941.584 TOTALE 679.778.566 667.335.399 6	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2.082.643	2.053.823	2.134.721
147.089.341 139.653.424 55.028.378 54.902.255 1.420.419 1.450.000 23.818.524 19.941.584 TOTALE 679.778.566 667.335.399	RISORSE PROPRIE CEE	22.850.000	23.600.000	24.250.000
55.028.378 54.902.255 1.420.419 1.450.000 23.818.524 19.941.584 TOTALE 679.778.566 667.335.399 6	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	147.089.341	139.653.424	138.251.640
1.420.419 1.450.000 23.818.524 19.941.584 TOTALE 679.778.566 667.335.399 6	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	55.028.378	54.902.255	51.941.551
23.818.524 19.941.584 TOTALE 679.778.566 667.335.399 6	AMMORTAMENTI	1.420.419	1.450.000	1.490.000
679.778.566 667.335.399	ALTRE USCITE CORRENTI	23.818.524	19.941.584	16.737.112
	TOTALE	679.778.566	667.335.399	669.116.990

7
`
7
7
0
`
0
6
66

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE TOTALE SPESE FINALI	2000 2000 9.252.969 38.864.712 16.981.473	6.438.299 37.864.227 16.279.966 316.387 357.778 18.812.669	5.829.389 33.901.115 9.626.547 254.619 342.827 17.147.518 8.287.000
TO CAPITALE I TERRENI SE IE E ISTITUZIO TOTALE SPESE	9.252.969 38.864.712 16.981.473 286.818	6.438.299 37.864.227 16.279.966 316.387 357.778 18.812.669	5.829.389 33.901.115 9.626.547 254.619 342.827 17.147.518 8.287.000
TO CAPITALE I TERRENI SE IE E ISTITUZIO TOTALE SPESE	9.252.969 38.864.712 16.981.473 286.818	6.438.299 37.864.227 16.279.966 316.387 357.778 18.812.669	5.829.389 33.901.115 9.626.547 254.619 342.827 17.147.518 8.287.000
I TERRENI SE IE E ISTITUZIO TOTALE SPESE	9.252.969 38.864.712 16.981.473 286.818	6.438.299 37.864.227 16.279.966 316.387 357.778 18.812.669 8.767.000	5.829.389 33.901.115 9.626.547 254.619 342.827 17.147.518 8.287.000
SE IE E ISTITUZIO TOTALE SPESE	38.864.712 16.981.473 286.818	37.864.227 16.279.966 316.387 357.778 18.812.669	33.901.115 9.626.547 254.619 342.827 17.147.518 8.287.000
IE E ISTITUZIO TOTALE SPESE	16.981.473	16.279.966 316.387 357.778 18.812.669 8.767.000	9.626.547 254.619 342.827 17.147.518 8.287.000
IE E ISTITUZIO TOTALE SPESE	286.818	316.387 357.778 18.812.669 8.767.000	254.619 342.827 17.147.518 8.287.000 75.389.016
TOTALE SPESE		357,778 18.812.669 8.767.000	342.827 17.147.518 8.287.000 75.389.016
TOTALE SPESE	324.042	18.812.669	17.147.518 8.287.000 75.389.016
TOTALE SPESE	16.494.751	8.767.000	8.287.000
TOTALE TOTALE SPESE FINALI	8.885.744		75.389.016
TOTALE SPESE FINALI	91.090.509	88.836.327	
	770.869.076	756.171.727	744.506.006

	: 1		3297.44.1 ALLEGATO C/3
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE	2000-2002 A LEGISLAZI	ONE VIGENTE	
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE	GISLATIVI DI PARTE CO	RENTE	
(MILIONI	(MILIONI DI LIRE)		
MINISTERI	2000	2001	2002
1 .	7.162.604	3.069.254	2.302.304
DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA 2000 6.211.000 2001 1.561.000 2002, 561.000			
MINIŠTERO DELLE FINANZE	57.735	160.146	528.021
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	136.437	198.537	278.537
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	320.179	253.278	260.778
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	688.369	735.273	735.273
MINISTERO DELL'INTERNO	205.450	243.000	213.000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	229.300	\$63.800	667.500
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI 2000 BS.000 2001 BS.000 2002 BS.000			
MINISTERO DELLA DIFESA	94.790	373.999	629.999 _{1.}
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	1,382,250	1,135.750	10.750
DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA 2000 1.357.000 2001 1.125.000			
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	3.000	•	•
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	209.600	309.600	309.600
			•

(a) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 2000: 100.000; 2001: 200.000; 2002: 300.000

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE	2000-2002 A LEGISLAZ	IONE VIGENTE	
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE	GISLATIVI DI PARTE CO	RRENTE	
(MILIONI DI LIRE)	DI LIRE)		
MINISTERI	2000	2001	2002
····		40.000	40.000
MIHISTERO DELLA SANITA'	5.199.250	5.202.200	3.198.400
D1 CU1: REGOLAZIONE DEBITORIA 2000 5.000.000 2001 5.000.000 2002 3.000.000			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	58.270	79.370	24.500
MINISTERO DELL'AMBIENTE	120.376	136.676	70.876
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	000.061	190.000	155.000
TOTALE ALLEGATO	16.077.610	12.690.883	9.419.538

		ALI	ALLEGATO C/3
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000 - 2002 LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)	NE VIGENTE RRENTE		
MINISTERI	2000	2001	2002
Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate	3	(6)	(6)
INISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	(a) - 100.000	- 200.000	- 300.000
TOTALE TABELLA A 15,977,610 12,490.883 9,119.538	15,977.610	12,490.883	9.419.538
		:	

(a) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

		1	ALLEGATO C/3
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE	0 2000-2002 A LEGISLAZ	IONE VIGENTE	
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE	EGISLATIVI DI CÓNTO CA	PITALE	
(MILIONI	(MILIONI DI LIRE)		
MINISTERI	2000	2001	2002
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1.408.763	1.418.500	1.160.000
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI 2000 2001 119.000 2002, 119.000			
MINISTERO DELL'INTERNO	27.500	27.500	2.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	301.200	400.200	372.260
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI 2000 70.000 2001 178.000 2002 179.000			
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	134,000	214.000	236.000
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETI NON STATALI 2000 129.000 2001 150.000 2002 172.000			
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	211.800	216.800	220.800
DI CUI; LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI 2001 6.000 2002 6.000		,	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	1.482.800	1,051,800	982.800
DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA 2000 436.000			
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	121.000	122.000	125.000
1			

(a) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo I I bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, a 468, e successive modificazioni all'accantonamento di segno negativo contravvepnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti imperti: 2000-101 000: 2001-133 000: 2002-143 000:

#INTEREST FOREST				ALLEGATO C/3
STERI STERI (MILLIONI DI CONTO CAPITALE (MILLIONI DI LINE) ANORE DI SOGGETTI NON STATALI STORI STORI (MILLIONI DI CONTO CAPITALE ANORE DI SOGGETTI NON STATALI STORI ST		2000-2002 A LEGISLAZ	IONE VIGENTE	
STERI 2000 2001 2000 84.000 4.000 115.000 115.000 10	FONDI PER PROVVEDIMENTI L	EGISLATIVI DI CONTO CA	IPITALE	
Supplementary Supplementar	(WILIONI	DI LIRE)		
### FE ATTIVITA* CULTURAL! ###################################	MINISTERI	2000	2001	2002
AVORE DI SOGGETTI NON STATALI 3.000 5.000 6.000 7.000	PER I BENI E LE ATTIVITA'	76.000	84.000	79.000
115.000 151.000 151.000 151.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000	IMPEGNO A FAVORE DI SOGGE 3.000 5.000 5.000			
AVORE DI SOGGETTI NON STATALI 1.000	AINISTERO DELL'AMBIENTE	115.000	125.000	55.000
AVORE DI SOGGETTI NON STATALI 3.0000 3.0000 1.0000 1.01000 1.01000 1.01000 1.01000 1.010000 1.0100000000	E DELLA RICERCA SCIENTIFICA	703.500	005.707	708.500
4.581.563	-AVORE DI SOGGET 3.000 7.000 3.000			
	TOTALE ALLEGATO		4.367.300	3.941.900

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI COHTO CAPITALE	SLATIVI DI CONTO CA	PITALE	
(MILIONI DI LIRE)	LIRE) 2000	2001	2002
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	(a) -104.000,	(a) -143.000	- (a) -143.000
TOTALE TABELLA B	6.477.563	4.224.300	3,798.300

(a) Accaulonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successíve modificazioni, all'accautonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

D) Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 2000-2002 delle Aziende autonome

999/54/1			$ \top $		388.673	3.000	391.673	.673		363.323	23.222	386.545	5.128	.673		25.350	5.128	
366			7007		388	,	391	1981		363	23	386	2	391		25.	ĸ	^
	IONE VIGENTE	SI E DIFFERENZIALI	 1007		387.673	3.000	390.673	390.673		363.684	22.343	386.027	4.645	390.673		23.989	4.645	^
	O TRIENNALE DELLE A.A. 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE	DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MILIONI DI LIRE)	7000		824.388	3.000	827.388	827.388		918.319	23.861	823.180	4.208	827.388		25.069	4.208	^
	BILANCIO TRIENNALE DELLE A	AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO (MILIONI		ENTRATE	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	SPESE	TITOLO I - SPESE CORRENTI	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	RISULTATI DIFFERENZIALI	RISPARMIO PUBBLICO	SALDO NETTO DA FINANZIARE	RICORSO AL MERCATO

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE			
	ATO : ANALISI DELLE ENT	RATE PER CATEGORIE	
(MILIG	(MILIONI DI LIRE)		
	2000	2001	2002
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	143.000	143.000	143.000
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	24.673	24.673	24.673
CATEGORIA III - REDDITI	516.715	80.000	81.000
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	140.000	140.000	140.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	^	^	**
TOTALE TITOLO I	824.388	387.673	388.673
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	^	^	^
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.000	3.000	3.000
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	^	^	^
TOTALE TITOLO II	3.000	3.000	3.000
TOTALE	827.388	390.673	391.673

INISTRAZIONE DEI MONOPOLI	TATO : ANALISI DELLE SPE		
ESE CORRENTI		SE PER CATEGORIE	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONSUMI INTERMEDI	(MILIONI DI LIRE)		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONSUMI INTERMEDI	2000	2001	2002
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONSUMI INTERMEDI			
CONSUMI INTERMEDI	521.468	998.96	96.866
	95.957	110.68	89.132
IMPOSIE PAGAIE SULLA PRODUZIONE	က	er.	၉
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	15.000	12.000	12.000
TRAFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.927	1.277	1.277
TRAFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		^	^
TRAFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	^	^	^
RISORSE PROPRIE CEE	^	^	^
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	20.465	20.027	19.545
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	141.500	141.500	141.500
AMMORTAMENTI	3.000	3.000	3.000
ALTRE USCITE CORRENTI	^	^	^
TOTALE TITOLO I	799.319	363.684	363.323
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	23.861	22.343	23.222
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	^	^	^
ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	^	^	^
TOTALE TITOLO II	23.861	22.343	23.222
TOTALE	823.180	386.027	386.545

	,		

E) Quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale programmatico per il triennio 2000 - 2002

(in migliaia di miliardi di lire) eme	Assestato 1999	sestato 1999 PREVISIO	PREVISIONI		Tassi di variazione medi
	emendato	2000	2001	2002	nel triennio
	574.5	583,6	596,2	623,8	2,9
	27,1	26,5	26,0	26,0	
Altre entrate	54,1	49,7	52,0	54,0	-0,1
	2,6	2,3	2,3	2,2	
ENTRATE FINALI	628,6	633,3	648,2	8,77,8	2,6
	29,7	28,8	28,2	28,2	
interesti	4797	2 474 2	483.3	494.4	1.0
Spead College Head History	22.6	21.5	21.0	20,6	•
Interessi	154,5	147,1	141,2	140,2	-3,1
	7,3	2'9	6,1	5,8	
Spese in conto capitale	82,7	7'06	92,0	95,0	2,0
	3,9	4,1	4,0	4,0	
	0 0 7 1	77.0	746.6	729 R	9
SPESE FINALI	8,017	0,217	2,00	7 00	
	33,8	32,3	31,2	30,4	
DI BBII CO	6.9	8,0	22,2	41,7	
	-0,3	0,4	1,0	1,7	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-88,3	7.87-	-68,3	-51,8	
	-4,2	-3,6	-3,0	-2,2	
AVANZO PRIMARIO	66,3	68,4	72,9	88,4	
	3,1	3,1	3,2	3,7	
SALDO DI BILANCIO ESCLUSE					
LE PARTITE FINANZIARIE	6,77-	-70,1	-60,2	44,5	
	-3,7	-3,2	-2,6	-1,9	
P.I.L. AI PREZZI DI MERCATO	2.119,0	2.202,3	2.297,3	2.400,7	

		-

ALLEGATI E TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Gli allegati 1 e 2 nonchè le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono stati approvati dalla Camera dei deputati nel testo del Governo (si veda lo stampato 4237), con le modificazioni risultanti dalle Note di variazioni (si vedano gli stampati 4237-bis e 4237-ter).

	•			
,			·	